

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 34/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli agricoli o forestali		
NUMERO ATTO	COM (2010) 395 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0212 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	18/08/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	18/08/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	27/10/2010		
ASSEGNATO IL	06/09/2010		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	14/10/2010
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a ; 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	07/10/2010
OGGETTO	La presente proposta di regolamento armonizza il contesto normativo vigente in materia di omologazione di veicoli agricoli e forestali al fine di evitare prescrizioni che differiscano da uno Stato membro all'altro e di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e di sicurezza della circolazione stradale e sul posto di lavoro nell'intera Comunità. Obiettivo della proposta è predisporre un impianto normativo armonizzato e semplificato sulla fabbricazione e circolazione di trattori, rimorchi e apparecchiature rimorchiate al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e contribuire alla competitività dell'industria attraverso la semplificazione, la trasparenza e l'alleggerimento dagli oneri amministrativi della legislazione attuale sull'omologazione per tipo di veicoli.		
BASE GIURIDICA	Art 114 del TFUE		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	CONFORME: Si attua il principio di sussidiarietà non rientrando la proposta tra le competenze esclusive dell'Unione. Si ritiene necessaria un'iniziativa dell'UE non essendo sufficiente l'azione frammentata dei singoli Stati membri per		

attuare un sistema di omologazione UE per tipo di veicoli ed evitare l'emergere di barriere in seno al mercato unico. La sussistenza di un intervento di armonizzazione a livello europeo garantisce il miglioramento della sicurezza e della qualità ecologica dei veicoli

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: La proposta in esame disciplina un intervento normativo che non eccede rispetto a quanto necessario per centrare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato e un alto livello di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.

ANNOTAZIONI:

La proposta in oggetto semplifica notevolmente la legislazione europea in materia di omologazioni sostituendo 24 direttive di base nel campo delle prescrizioni tecniche e amministrative aventi attinenza alla sicurezza e alle emissioni dei veicoli agricoli e forestali con un solo regolamento del Consiglio e del Parlamento.

Sul presupposto che l'introduzione obbligatoria di nuovi provvedimenti di sicurezza avanzata (come l'ABS, sistemi frenanti antibloccaggio), nonché ulteriori aggiornamenti dei requisiti di frenatura, come l'accorciamento delle distanze di frenata e l'introduzione di sistemi idrostatici possa garantire maggiore sicurezza sulle strade e produrre al contempo vantaggi significativi in materia di affidabilità dei prodotti disponibili sul mercato interno.

La predisposizione di una procedura di omologazione dell'Unione fondata sul principio di armonizzazione completa tiene in debita considerazione il rapporto costi/benefici, assicurando un mercato competitivo e tutelando le piccole e medie imprese.

Al fine di garantire un coordinamento tra le azioni statali e l'azione dell'Unione, ciascun paese deve istituire e designare le autorità nazionali competenti in materia di omologazione che devono garantire che i fabbricanti che richiedono l'omologazione si attengano alle disposizioni di produzione e vendita del presente regolamento. Il rispetto delle prescrizioni di sicurezza stradale sull'integrità della struttura del veicolo, sui sistemi di controllo del mezzo di locomozione da parte del conducente, sui meccanismi di illuminazione deve essere garantito dai fabbricanti e approvato dalla Commissione, in conformità a misure ad hoc di tutela ambientale e di sicurezza sul posto di lavoro.

In conformità a quanto previsto per la omologazione di veicoli destinati alla commercializzazione corrispondenti a elevati livelli di sicurezza e di protezione dell'ambiente, anche il montaggio di parti o di apparecchiature successivo alla loro distribuzione viene sottoposto a controllo preventivo da parte di un'autorità di omologazione prima della loro vendita al pubblico.

L'accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata per il reperimento delle informazioni tecniche e una concorrenza efficace sul mercato dei servizi di informazione favorisce la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Al fine di uniformare le procedure esecutive, il regolamento in oggetto delinea i requisiti essenziali fondamentali per poi rimettere alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati .